

Avviso pubblico per la selezione di n. 4 esperti in materia di “Pianificazione strategica e semplificazione amministrativa”, tramite conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto dell’ANCI “Metropoli Strategiche”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR – Asse 3 – OT11 – OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle PA nei programmi investimento pubblico (RA 11.6) – Azione 3.1.5

FAQ(Frequently Asked Questions)

DOMANDA N.1

Gradirei ottenere chiarimenti in relazione a quanto previsto dall'art. 2.1 lett. c) ove si richiede che il candidato debba *"non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale"*. Nel 2016 è stata formulata nei miei confronti sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 e ss. c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 186 co.1, 2 lett. b) e co. 2 sexies D.Lgs. 285/92, con condanna alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, reato estinto a novembre dello stesso anno. Vorrei, quindi, sapere se tale circostanza sia in qualche modo preclusiva per partecipare alla selezione di cui all'Avviso pubblico precedentemente richiamato e se io debba indicare tale condanna nella domanda di partecipazione, trattandosi di reato contravvenzionale estinto. Specifico che il mio quesito deriva dal fatto che solitamente nei bandi vengono indicate quali preclusive esclusivamente le condanne relative a fattispecie che si ritengono sintomatiche di un'incompatibilità con l'esercizio della funzione pubblica richiesta, non essendo assolutamente questo il caso.

RISPOSTA N.1

In merito al quesito proposto occorre precisare che la condanna per il reato di cui all'art. 186 comma 1, 2 lett. b) e comma 2 sexies D.Lgs. 285/92 a lei ascritto,

nonostante sia una sanzione amministrativa che comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale e quindi rientrante tra quelle indicate all'interno dell'art. 2 "requisiti di partecipazione" dell'avviso, non preclude la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in quanto, come da lei dichiarato, tale reato è estinto. Lei dovrà comunque indicare tale condanna nella domanda di partecipazione ai sensi del DPR 445/2000 poiché, pur se il reato è estinto, permane un'annotazione nel casellario giudiziario.

DOMANDA N.2

Sono a chiedere un chiarimento in merito all'inoltro della domanda di partecipazione all' "*Avviso pubblico per la selezione di n.4 esperti in materia di Pianificazione strategica e semplificazione amministrativa*" per mezzo PEC.

Io non possiedo un indirizzo PEC a mio nome ma lavoro presso uno Studio legale e, attualmente, utilizzo l'indirizzo PEC dell'avvocato titolare dello Studio.

Chiedo se posso inoltrare la domanda di partecipazione al bando utilizzando il suddetto indirizzo PEC, data la necessità di avere un riscontro dell'avvenuta consegna della documentazione richiesta con successo. Resta inteso che l'oggetto e il corpo della mail avrebbero in ogni caso il contenuto indicato dal bando.

RISPOSTA N.2

A tale domanda può essere data risposta positiva in quanto ogni titolare di casella di posta elettronica certificata ha la facoltà di cedere l'utilizzo della sua casella PEC ad altri soggetti garantendo, in questo modo, l'invio, la consegna e la ricezione del messaggio di posta elettronica. Ciò è consentito anche per la presentazione della domanda di partecipazione per l'Avviso a cui fa riferimento l'istante anche se la stessa verrà considerata valida esclusivamente nel caso in cui tutta la documentazione (domanda di partecipazione e Curriculum vitae) venga debitamente sottoscritta dal candidato con firma digitale.

In alternativa, qualora non si fosse in possesso di tale strumento si consiglia di provvedere all'inoltro della domanda di partecipazione al predetto Avviso, mediante raccomandata A/R.

DOMANDA N.3

In merito alla procedura in oggetto sono a chiedervi se nella domanda di partecipazione è possibile indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria, per le comunicazioni relative alla procedura, non essendo io in possesso di un indirizzo di posta certificata.

RISPOSTA N.3

In merito al quesito proposto occorre precisare che l'Avviso, all'interno dell'art.3.6 richiede che *“la domanda di partecipazione dovrà indicare il recapito mail PEC cui ricevere le comunicazioni. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo metropolistrategiche@anci.it”*.

Tale mezzo è ritenuto infatti preferibile in quanto è in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica e della relativa documentazione allegata.

Tuttavia è da sottolineare che l'Avviso, in particolar modo nell'art.3.2, prevede che la domanda di partecipazione e la relativa documentazione da allegare possa essere presentata non solo tramite PEC, ma anche attraverso la consegna a mano della stessa, attraverso raccomandata a/r o corriere: ciò al fine di garantire la possibilità di partecipare alla selezione anche a soggetti che siano sprovvisti di un valido indirizzo PEC. Inoltre all'interno dell'Allegato 2 “Domanda di partecipazione” è richiesto di indicare non solo un indirizzo PEC ma anche un indirizzo di posta elettronica ordinaria, che in alternativa potrebbe essere utilizzato per ricevere comunicazioni inerenti la procedura di cui all'avviso qualora l'istante non fosse in possesso di un indirizzo PEC. In questa ipotesi però, poiché la posta elettronica ordinaria non consente di attestare l'invio e l'avvenuta consegna dei messaggi inerenti al concorso, l'Amministrazione si considera esonerata da qualsivoglia responsabilità qualora le comunicazioni non dovessero essere recapitate al soggetto istante.